

## RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PER REATI AMBIENTALI E PRINCIPIO DI LEGALITÀ

*Nota a Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2015 (c.c. 14 aprile 2015) n. 39373*

di Chiara Perini

**Abstract.** *La sentenza annotata si iscrive nel novero delle pronunce della Suprema Corte volte a riaffermare la piena vigenza, anche nel sistema della responsabilità ex crimine, del principio di legalità nelle sue diverse articolazioni. In particolare, la vicenda concreta è stata occasione per ribadire l'operatività del principio di irretroattività della norma sfavorevole all'ente in quanto estensiva della relativa responsabilità ai reati ambientali selezionati dal d.lgs. 121/2011, in fase di prima attuazione della direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell'ambiente.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso. – 3. Il principio di legalità nel d.lgs. 231/2001 tra forzature e (scontate?) riaffermazioni. – 3.1. Il solco tracciato dalla Corte di Cassazione nella vicenda ILVA. – 4. L'individuazione del momento consumativo dei reati ambientali contestati.

### 1. Premessa.

Nella decisione della Terza Sezione della Corte di Cassazione che si annota, meritano attenzione due aspetti: da un lato, la riaffermazione, anche nel sistema della responsabilità da reato dell'ente, del principio di legalità, in particolare rispetto alle novità introdotte dal d.lgs. 121/2011, che – come noto – ha previsto la possibilità di sanzionare la persona giuridica per alcuni reati contro l'ambiente<sup>1</sup>; dall'altro lato,

---

<sup>1</sup> Sul d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, quale prima tappa del recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, cfr. A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1055 ss.; C. RUGA RIVA, [Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente. Grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche](#), in *questa Rivista*, 29 aprile 2011; ID., [Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente. Nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale](#), in *questa Rivista*, 8 agosto 2011; M. M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del d.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.* 2012, p. 17 ss.; L. SIRACUSA, [L'attuazione della Direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale](#), in *questa Rivista*, 22 febbraio 2011. Prima tappa di un recepimento che, come noto, è proseguito con la l. 22 maggio 2015 n. 68, che ha introdotto il nuovo Titolo VI-bis dedicato ai delitti contro l'ambiente nel Libro II del Codice

l'individuazione del momento consumativo di alcune delle principali fattispecie incriminatrici in materia di rifiuti (nella specie contestate all'ente incolpato), in considerazione del carattere istantaneo, permanente o abituale delle stesse, per determinare l'applicabilità o meno alla persona giuridica delle nuove ipotesi di responsabilità connesse all'entrata in vigore della menzionata novella normativa.

## 2. Il caso.

La pronuncia in commento segue al ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello de L'Aquila contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame della medesima sede, che aveva disposto l'*annullamento* del decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni nella disponibilità della società Celi Calcestruzzi S.p.A. in relazione ad alcuni reati in materia di rifiuti con la seguente motivazione: «mancando la prova della prosecuzione degli illeciti fino al luglio 2011, per il principio di legalità (art. 2 del D. Lgs. 231/2001) non poteva applicarsi la normativa introdotta dal D. Lvo 7.7.2011 n. 121 che aveva esteso la responsabilità dell'ente anche per i reati ambientali»<sup>2</sup>. Viceversa, ad avviso del Procuratore della Repubblica, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la *natura permanente* dei reati in questione e, «non essendo intervenuto alcun ripristino dei luoghi, escludere che i fatti contestati fossero precedenti alla riforma legislativa»<sup>3</sup> operata dal d.lgs. 121/2011.

La Corte di Cassazione ritiene che il ricorso sia fondato solo *in parte*, distinguendo tra i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006) e di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 1 d.lgs. 152/2006), da un canto, e i reati di «stoccaggio di rifiuti»<sup>4</sup> e omessa bonifica di sito inquinato (art. 257 d.lgs. 152/2006), dall'altro canto.

Pur riconoscendo che l'ordinanza del Tribunale del Riesame aquilano sia viziata «dall'errore sulla generica esclusione della natura permanente di tutti i reati ambientali contestati agli indagati»<sup>5</sup>, la Suprema Corte ritiene, infatti, che il provvedimento impugnato abbia correttamente escluso la responsabilità dell'ente in relazione alla prima coppia di incriminazioni. Con riguardo agli artt. 260 e 256 c. 1 d.lgs. 152/2006, per un verso, non assumerebbe rilievo, ai fini della consumazione, la circostanza che si sia o meno proceduto al ripristino dei luoghi; per altro verso, sarebbe stata accertata, in fatto, «la mancanza di "elementi di indagine che attestassero la prosecuzione degli illeciti fino al luglio 2011 o addirittura oltre" e, conseguentemente, [sarebbe stata giustamente

---

penale, nonché rilevanti modifiche nel corpo del testo unico dell'ambiente (d.lgs. 152/2006). In merito, cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; nonché L. SIRACUSA, [La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente](#), in *questa Rivista*, 9 luglio 2015.

<sup>2</sup> Cass. pen., sez. III, 30.9.2015 (c.c. 14.4.2015) n. 39373, p. 2.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> *Sic* Cass. pen., sez. III, n. 39373/2015, cit., p. 3.

<sup>5</sup> Cass. pen., sez. III, n. 39373/2015, cit., p. 3.

affermata] l'inapplicabilità della normativa di cui al D. Lgs. 7.7.2011 n. 121 sulla responsabilità dell'ente anche [in rapporto] ai reati ambientali»<sup>6</sup>.

La Terza Sezione aderisce, invece, alla linea argomentativa della Pubblica Accusa con riferimento agli illeciti di deposito di rifiuti e di omessa bonifica.

In merito al primo, «appare (...) erronea in diritto l'ordinanza laddove ha considerato, anche in relazione a tale reato, “la mancanza di elementi di indagine che attestino la prosecuzione degli illeciti fino al luglio 2011 o addirittura oltre...” piuttosto che porsi il problema dell'accertamento, facilmente verificabile, dell'avvenuta rimozione, a quella data, della situazione di fatto abusiva, unico dato rilevante ai fini dell'individuazione della consumazione»<sup>7</sup>. Analogamente, rispetto al reato di omessa bonifica, la Suprema Corte rileva un «errore di diritto (...) evidente», posto che «il Tribunale del Riesame ha escluso la natura permanente del reato presumendo in tal caso (sempre per la mancanza di elementi di indagine in senso contrario) che la cessazione della condotta illecita fosse avvenuta prima del luglio 2011 (data di entrata in vigore del D. Lvo. n. 121/2011), benché il capo di imputazione desse chiaramente atto della commissione del reato anche dopo il sequestro preventivo dell'area eseguito in data 1.3.2012»<sup>8</sup>.

### 3. Il principio di legalità nel d.lgs. 231/2001 tra forzature e (scontate?) riaffermazioni.

Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione richiama un aspetto *basilare* del principio di legalità, sancito dall'art. 2 d.lgs. 231/2001<sup>9</sup> nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: e cioè il fatto che, parafrasando la disposizione appena citata, la responsabilità amministrativa della persona giuridica in relazione ad un particolare titolo di reato debba radicarsi su una norma di legge che *espressamente* la preveda e che sia entrata in vigore *prima* della «commissione del fatto». E, come chiarito sempre dalla Suprema Corte in altra occasione, «tale norma, allorquando parla di “commissione del fatto” fa sempre riferimento a un “fatto costituente reato” e al momento della sua consumazione, cosicché è a tale momento che occorre avere riguardo ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa»<sup>10</sup>. In altre parole, come efficacemente sintetizzato in dottrina, «l'art. 2 del decreto (...) condiziona la responsabilità dell'ente all'espressa previsione legislativa della fattispecie che la genera preventivamente alla consumazione del fatto che la integra»<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> Cass. pen., sez. III, n. 39373/2015, cit., p. 3 s.

<sup>8</sup> Cass. pen., sez. III, n. 39373/2015, cit., p. 4.

<sup>9</sup> Cfr. C. PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 76 s.

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. VI, 1.2.2007 (dep. 20.3.2007), n. 11641, Miritello e altro, in S. M. CORSO, *Codice della responsabilità “da reato” degli enti annotato con la giurisprudenza (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*, Torino, 2014, p. 41 s.

<sup>11</sup> L. PISTORELLI, *Commento agli artt. 1-4*, in A. GIARDA – E. M. MANCUSO – G. SPANGHER – G. VARRASO, *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2007, p. 24.

La decisione annotata è dunque funzionale alla riaffermazione della c.d. «grammatica' penalistica»<sup>12</sup> con particolare riferimento al principio di *irretroattività* della norma sfavorevole all'ente in quanto estensiva della relativa responsabilità ad una nuova ipotesi di reato. Si tratta, come noto, di un'articolazione fondamentale del principio di legalità, ossia di uno dei principi generali che ispirano il sistema di responsabilità *ex crimine* della persona giuridica, concepito dal d.lgs. 231/2001 come principio di *garanzia* per l'ente, in una ideale confluenza, sul punto, tra paradigmi di illecito penale e amministrativo<sup>13</sup>. Un principio che, se si qualifica – nella nota disputa<sup>14</sup> – la responsabilità dell'ente come “sostanzialmente penale” (e non semplicemente “amministrativa”) oppone «maggiore resistenza rispetto a possibili strappi interpretativi»<sup>15</sup>, potendo contare su una copertura costituzionale<sup>16</sup>.

A paragone di altri profili della disciplina sancita dal d.lgs. 231/2001 (ad es. i criteri di imputazione della responsabilità all'ente), il principio di legalità *in quanto tale* – forse proprio per la 'piana' aderenza del correlato impianto normativo a modelli consolidati del Codice penale e della legge n. 689/1981 – non pare aver ancora dispiegato compiutamente la propria problematicità in sede giurisprudenziale<sup>17</sup>. Nondimeno, sembrano da ultimo essersi infittite le occasioni per la Suprema Corte di ripristinare i confini – all'evidenza, non scontati – della legalità su questo terreno. Ed una spiegazione può essere rintracciata nello scenario di conflittualità istituzionale ed estemporanea 'supplenza' giudiziaria, rimandato da alcuni celebri casi dell'attualità, che consente di leggere le forzature patite dal principio di legalità non come sciatteria

---

<sup>12</sup> L'efficace espressione, in vicenda giudiziale similare sulla quale si tornerà *infra*, è di C. PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2014, p. 1003.

<sup>13</sup> Cfr. *La relazione al decreto legislativo 231/2001*, in *Guida dir.*, n. 26/2001, p. 33. Sull'art. 2 d.lgs. 231/2001, cfr. A. BERNASCONI, *Voce Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir. Annali*, Milano, 2008, p. 961 s.

<sup>14</sup> Sul punto cfr. per tutti L. PISTORELLI, *Commento agli artt. 1-4*, cit., p. 15 ss.

<sup>15</sup> M. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d.lgs. n. 231/2001*, in L. D. CERQUA – G. CANZIO – L. LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società*, Padova, 2014, p. 885.

<sup>16</sup> Cfr. sul punto anche O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2010, p. 46 s.

<sup>17</sup> Lo si può desumere implicitamente dalla rassegna delle questioni *cruciali* individuate da C. E. PALIERO, *Dieci anni di "corporate liability" nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, in *Le Società, Gli Speciali*, 2011, p. 5 ss. Peraltro, anche i selezionati rilievi dei primi commenti al d.lgs. 231/2001 non si soffermano su questo elemento: cfr. ID., *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, *societas delinquere* (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, p. 845 ss.; M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, *Riv. soc.*, 2002, p. 393 ss. Fa eccezione C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1348 ss., secondo cui la «“doppia anima” [del d.lgs. 231/2001] si palesa con chiarezza nelle disposizioni in tema di principio di legalità, che – come afferma la relazione – “replicano entrambi i sistemi” penale e amministrativo» (p. 1349).

di una certa prassi, bensì come prezzo pagato alla «necessità di fare, *ad ogni costo*, giustizia»<sup>18</sup>.

### 3.1. Il solco tracciato dalla Corte di Cassazione nella vicenda ILVA.

Il principio di legalità operante nel sistema della responsabilità *ex crimine* della persona giuridica è stato posto in primo piano in altra recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione VI) relativa al caso dell'ILVA di Taranto, con riferimento a profili per molti versi analoghi a quelli trattati dalla pronuncia in commento: nel caso ILVA, infatti, il provvedimento cautelare (decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente) era stato adottato a carico di alcune società del gruppo<sup>19</sup> in ragione della ritenuta «sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 *ter*, comma 2, (art. 416 c.p.) e dal cit. D.Lgs., art. 25 *undecies*, comma 2, lett. a), b), c), d), e) ed h) (ossia, i reati in materia ambientale previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006)»<sup>20</sup>.

In tale occasione, la Sezione Sesta della Suprema Corte ha avuto modo di richiamare due fondamentali articolazioni del principio di legalità affermato dall'art. 2 d.lgs. 231/2001: e cioè, da un lato, il principio di *tassatività* e, dall'altro lato, il principio di *irretroattività* delle norme che sanciscono la responsabilità dell'ente attraverso

---

<sup>18</sup> C. PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, cit., p. 1011. In merito cfr. altresì F. FORZATI, [Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato di eccezione oltre lo Stato di diritto](#), in *questa Rivista*, 11 marzo 2015.

Un'esemplare torsione del principio di legalità operante nel sistema della responsabilità da reato dell'ente, apparentemente sottesa dalla finalità accennata nel testo, è stata rilevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 22.9. 2011, n. 34476, Pres. Lupo, Rel. Sandrelli, ric. Deloitte & Touche S.p.a.) nell'impostazione seguita dalla pubblica accusa nel caso Deloitte & Touche S.p.a.: al solo scopo di includere anche l'ente nella responsabilità, si procedeva, con riferimento al reato di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, ad una contestazione giuridicamente "sdoppiata" del medesimo fatto (richiamando l'art. 174-bis d.lgs. 58/1998 per la persona fisica e l'art. 2624 c.c. per la persona giuridica) – così S. PAZIENZA, *La responsabilità ex crimine delle società di revisione al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Le Soc.*, 2012, p. 206 –; né il rinvio operato dal d.lgs. 231/2001 (artt. 24 ss.) ad un particolare titolo di reato può essere inteso, proprio alla luce del principio di legalità e di tassatività, come rinvio mobile (cfr. E. BOZHEKU, *Falsità nelle relazioni delle società di revisione: esclusa la responsabilità da reato dell'ente*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 327 s.; M. M. SCOLETTA, [Le Sezioni Unite sull'estensione della responsabilità ex crimine degli enti al reato di falsità nelle relazioni delle società di revisione: risposta negativa a un quesito "semplice"](#), in *questa Rivista*, 30 settembre 2011), dovendo invece essere qualificato come rinvio formale o fisso, come già prospettato dall'ordinanza di rimessione (Cass. pen., sez. V, ord. 21.2.2011 (dep. 8.3.2011), n. 9027, P.M. in proc. Deloitte, in *questa Rivista*, con nota di M. M. SCOLETTA, [Alle Sezioni Unite la questione della perdurante responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001 per falsità nelle relazioni delle società di revisione: era proprio necessario?](#), 23 marzo 2011).

<sup>19</sup> Per la puntuale individuazione dei destinatari dei provvedimenti cautelari rilevanti nel caso ILVA, cfr. C. PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, cit., p. 1002.

<sup>20</sup> Cass. pen., sez. VI, 20.12.2013 (dep. 24.1.2014), n. 3635, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, Riva Fire s.p.a., in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2014, p. 989, con nota adesiva di C. PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, cit.

l'inclusione della singola norma incriminatrice nel catalogo dei reati-presupposto e la previsione della relativa sanzione.

Mentre il primo aspetto, pur cruciale, risulta estraneo – in ragione della diversità dei reati contestati – alla pronuncia annotata in questa sede<sup>21</sup>, con riguardo al secondo è possibile viceversa registrare piena convergenza tra i due arresti.

Sul versante della irretroattività della norma estensiva della responsabilità all'ente per un certo titolo di reato, nella pronuncia sul caso ILVA la Corte di Cassazione ha chiarito che: «*in ragione della natura tipicamente sanzionatoria del d. lgs. 231/2001, l'applicazione del vincolo cautelare reale e della successiva misura ablativa non può essere fatta retroagire a condotte realizzate anteriormente alla rilevata esistenza dei presupposti e delle condizioni per la stessa configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, assumendo rilievo, al riguardo, solo le condotte temporalmente coperte dalla vigenza, nel catalogo dei reati-presupposto, della fattispecie associativa e degli illeciti in materia ambientale*»<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Le precisazioni operate da Cass. pen., sez. VI, n. 3635/2014, cit., in punto di tassatività del sistema delineato dal d.lgs. 231/2001 sono infatti dipese dalla contestazione all'ente, in quel frangente, del reato di *Associazione per delinquere* (artt. 416 c.p., 24-ter d.lgs. 231/2001), che l'impianto accusatorio aveva collegato ad alcuni delitti-scopo (artt. 434, 437 e 439 c.p.) in realtà non ricompresi nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità *ex crimine* della persona giuridica. La Suprema Corte ha stigmatizzato simile impostazione, «poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. – essa, sì, inserita nell'elenco dei reati-presupposto *ex cit.* D.Lgs., art. 24 *ter*, (...) – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs., art. 6, scomprendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione» (Cass. pen., sez. VI, n. 3635/2014, cit., p. 991). Condivide «il punto fermo oggi posto dalla Corte di cassazione, giustamente proteso a recuperare le istanze di certezza/determinatezza sottese» al principio di tassatività C. PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, cit., p. 1006. Già M. M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del d.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, cit., aveva evidenziato i rischi connessi all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001 che, con l'inserimento dell'art. 416 c.p. tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente, poteva svolgere «una inaspettata “funzione passerella” rispetto a tutti gli illeciti penali, ovviamente delittuosi, che fossero perpetrati in forma associativa» (p. 33). In senso adesivo sul punto cfr. successivamente C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo”)* *ex d.lgs. 231/2001 (Parte II)*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 845.

Un precedente fondamentale in tema di tassatività *ex art. 2 d.lgs. 231/2001* è rappresentato da Cass. pen., sez. un., n. 34476/2011, cit. in nota 17, nel caso Deloitte & Touche S.p.a.

In Cass. pen., sez. VI, n. 3635/2014, cit., p. 995, la Suprema Corte ha avuto modo, peraltro, di soffermarsi anche sul principio di tassatività *delle sanzioni* previste dal d.lgs. 231/2001, escludendo – in assenza di esplicita presa di posizione da parte del legislatore (analogamente a quanto accaduto nel settore penale tributario) – «la possibilità di assoggettare allo strumento della confisca per equivalente il valore di costi illegittimamente non sostenuti dall'ente collettivo per effetto della mancata adozione di misure preventive espressamente prescritte dalla legge», qualora difetti «un introito effettivo».

<sup>22</sup> Cass. pen., sez. VI, n. 3635/2014, cit., p. 988 s.

Peraltro, come precisato dalla puntuale esegesi dei provvedimenti di merito operata dalla dottrina<sup>23</sup>, nel caso ILVA il decreto di sequestro e l'ordinanza del Tribunale del riesame si basavano su premesse corrette quanto alle condotte su cui radicare la responsabilità dell'ente (ossia quelle successive all'entrata in vigore delle norme che avevano inserito l'associazione per delinquere e i reati ambientali nella parte speciale del d.lgs. 231/2001); ma da tali premesse non facevano conseguire le dovute determinazioni in merito all'individuazione del profitto da avviare a confisca, considerato viceversa globalmente per l'effetto di «una sorta di *vincolo di continuità* tra i risparmi ipoteticamente conseguiti con le condotte consumate prima della elevazione degli illeciti contestati a presupposto della responsabilità dell'ente con i risparmi successivi, coperti dal relativo rapporto di presupposizione»<sup>24</sup>.

Sul piano temporale la sentenza sul caso ILVA traccia inoltre una demarcazione netta – chiarificatrice anche rispetto alla pronuncia in esame – tra *momento consumativo* del reato, unico rilevante per decidere dell'applicabilità o meno della confisca come sanzione per l'ente *ex art. 9* d.lgs. 231/2001 (e dunque, in sede cautelare, del corrispondente sequestro preventivo *ex art. 321 c. 2 c.p.p.*), e *momento* – invece irrilevante a detto fine – di *percezione del profitto* da avviare alla misura ablativa.

Con esplicito richiamo al principio di legalità così come codificato per l'ente dall'art. 2 d.lgs. 231/2001 in relazione sia al tipo di illecito che al tipo di sanzione, la Suprema Corte chiarisce infatti che: «è il momento consumativo del reato che rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, nel senso che, in base alla connessa previsione di cui all'art. 2, l'intera disciplina sanzionatoria del decreto non trova applicazione in relazione a “fatti” commessi prima della sua entrata in vigore. Il momento di acquisizione del profitto, invece, è del tutto irrilevante ai fini ora considerati, in quanto esso costituisce solo l'oggetto della sanzione-confisca, che incontra il suo necessario presupposto nell'esistenza, appunto, di un reato che risulti commesso nella vigenza del su indicato D.lgs. Anche con riferimento all'ipotesi del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di cui al D.Lgs. cit., art. 19, è sempre e solo l'accertata consumazione del reato, dunque, a determinare la possibilità di acquisizione coattiva del profitto illecitamente conseguito»<sup>25</sup>.

Sicché, censurando il provvedimento di merito, la Sesta Sezione ritiene che, per la corretta determinazione del profitto aggredibile, avrebbero dovuto essere espunte le condotte antecedenti all'ingresso dei reati contestati nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente, «tenendo conto non solo delle esigenze di specifica delimitazione temporale derivante dalla necessaria individuazione delle rispettive date d'inizio della contestata permanenza dei reati-presupposto, ma anche dell'impossibilità di ravvisare una qualsiasi forma di estensione della misura ablativa al risparmio

---

<sup>23</sup> Cfr. C. PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, cit., p. 1007 s.

<sup>24</sup> C. PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, cit., p. 1008.

<sup>25</sup> Cass. pen., sez. VI, n. 3635/2014, cit., p. 992. In precedenza, cfr. Cass. pen., sez. VI, 18.1.2011 (dep. 12.4.2011), Pres. Serpico, Est. Fidelbo, Imp. Aurora S.r.l., in *CED*, Rv. 249378.

profitto eventualmente conseguito per effetto di condotte risalenti ad epoca temporaneamente non coperta dal necessario rapporto di presupposizione»<sup>26</sup>.

Tali cadenze argomentative introducono al secondo ordine di riflessioni sollecitate dalla sentenza della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione n. 39373/2015, ossia al problema dell'individuazione del *tempus commissi delicti* con riferimento ai diversi reati in materia di rifiuti oggetto di contestazione. La questione è resa complessa, per un verso, dalla circostanza che alcuni di essi presentano – come si chiarirà – le caratteristiche del reato permanente o del reato abituale e, per altro verso, dal fatto che, proprio durante la permanenza o comunque nell'intervallo temporale funzionale al perfezionarsi dell'elemento dell'abitualità, è intervenuto il d.lgs. 121/2011 che ha introdotto nuove ipotesi di responsabilità *ex crimine* per l'ente.

#### 4. L'individuazione del momento consumativo dei reati ambientali contestati.

L'analisi strutturale delle fattispecie in concreto rilevanti, ai fini dell'individuazione del relativo momento consumativo, è stata forse frettolosa nella vicenda in commento: il Tribunale del Riesame è pervenuto ad una pronuncia favorevole all'ente (annullamento del decreto di sequestro preventivo) sulla premessa che nessuno dei reati contestati avesse natura permanente, mentre la Pubblica Accusa ha fondato il proprio ricorso sul rilievo opposto.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, come anticipato, corregge simile impostazione distinguendo i reati previsti *ex artt.* 260 e 256 c. 1 d.lgs. 152/2006 da quelli di «stoccaggio di rifiuti» e di omessa bonifica *ex art.* 257 del medesimo Testo Unico Ambiente.

Il reato di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 260 d.lgs. 152/2006) viene infatti considerato pacificamente *abituale*, necessitando di una pluralità di operazioni e di adeguata continuità sul piano temporale<sup>27</sup>, e «si consuma nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite in quanto elemento costitutivo del reato»<sup>28</sup>. Sicché, per il coinvolgimento dell'ente nella responsabilità derivante da tale fattispecie, sarà necessario accertare che l'ultimo degli atti integranti il fatto costitutivo del reato sia successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 121/2011<sup>29</sup>, che ha inserito l'art. 260 citato nella parte speciale del d.lgs. 231/2001. Ma tale eventualità, alla luce delle risultanze processuali emergenti dalla sentenza annotata, sembra nel caso concreto potersi escludere.

---

<sup>26</sup> Cass. pen., sez. VI, n. 3635/2014, cit., p. 993.

<sup>27</sup> Cfr. G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, p. 293 s.; L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2007, p. 356; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2013, p. 150.

<sup>28</sup> Cass. pen., sez. III, 8.7.2010 c.c. (dep. 27.7.2010), Pres. De Maio, Est. Lombardi, Imp. Leorati e altri, in CED, Rv. 248145.

<sup>29</sup> Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, V ed. agg. da E. DOLCINI e G. L. GATTA, Milano, 2015, p. 134, 246.

Quanto al reato di *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*, l'art. 256 c. 1 punisce, come noto, «chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione»: si è dunque al cospetto di una c.d. “norma a più fattispecie”, che potrà essere integrata da una sola o da più condotte tra quelle tipizzate, dando forma in ogni caso – anche nella variante, per così dire, plurisussistente – ad un reato unitario<sup>30</sup>. Il momento consumativo, pertanto, coinciderà con la condotta dell'agente, ovvero con l'ultimo atto di gestione non autorizzata<sup>31</sup>, che anche in questo caso, per poter radicare la responsabilità dell'ente, dovrà collocarsi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 121/2011<sup>32</sup>.

La Terza Sezione riconosce invece carattere permanente ai reati di «stoccaggio di rifiuti» e di omessa bonifica di sito inquinato.

Mentre, rispetto al secondo, l'arresto segue un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>33</sup>, con riferimento al primo un elemento di incertezza discende dal fatto che, nel linguaggio sincopato della decisione resa in Camera di Consiglio e in sede cautelare, manca in motivazione un esplicito ancoraggio normativo alla fattispecie evocata e i precedenti giurisprudenziali richiamati si riferiscono alla contravvenzione disciplinata dall'art. 26 D.p.r. 10 settembre 1982 n. 915, abrogato dal c.d. “Decreto Ronchi” nel 1997<sup>34</sup>.

*Mutatis mutandis* e con l'avallo della selezione dei reati-presupposto per la responsabilità dell'ente operata dall'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001, il passaggio motivazionale potrebbe essere riferito all'art. 256 c. 3 d.lgs. 152/2006, ossia al reato di *Realizzazione e gestione di discarica abusiva*. Ma in questo caso nessun rilievo viene attribuito – ai fini della consumazione – alla circostanza, viceversa focalizzata in sentenza, «dell'avvenuta rimozione, [alla data di entrata in vigore del d.lgs. 121/2011], della situazione di fatto abusiva»<sup>35</sup>. Con riferimento all'art. 256 c. 3 citato, infatti, mentre il «reato di realizzazione di discarica abusiva si consuma al momento in cui i lavori possono dirsi idonei a consentire il conferimento dei rifiuti (...) il reato di gestione di discarica (...) è permanente: secondo una parte della giurisprudenza

<sup>30</sup> Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI (agg. E. DOLCINI – G. L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 502 s.

<sup>31</sup> Cfr. C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 133 s.

<sup>32</sup> Va peraltro segnalato che, in motivazione, la Terza Sezione della Corte di Cassazione sembra (impropriamente) riferire ai fatti descritti al capo d) dell'imputazione, relativo «ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lvo. n. 152/2006)», l'orientamento giurisprudenziale maturato con riguardo ai reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva, previsti dall'art. 256 c. 2 e 3 d.lgs. 152/2006 e strutturalmente differenti (Cass. pen., sez. III, n. 39373/2015, cit., p. 3.).

<sup>33</sup> Cfr. A. DI LANDRO, [Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali “si perdono”. Criticità e prospettive della riparazione delle offese a un bene giuridico collettivo](#), in *questa Rivista*, 28 febbraio 2014, p. 33; nonché in giurisprudenza Cass. pen., sez. III, 15.12.2010 (dep. 22.3.2011), Pres. Ferrua, Est. Grillo, Imp. Ciabattoni, in *CED*, Rv. 249743.

<sup>34</sup> Il testo dell'art. 26 D.p.r. 915/1982 era il seguente: «Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 è punito con l'arresto da mesi sei ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000».

<sup>35</sup> Cass. pen., sez. III, n. 39373/2015, cit., p. 4.

l'offesa si protrae fino all'ultimo atto di deposito o smaltimento illecito, e cessa con il venir meno della gestione o con il conseguimento dell'autorizzazione»<sup>36</sup>. Peraltro, qualora la motivazione adombrasse il riferimento all'art. 256 c. 2 d.lgs. 152/2006, ossia al reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, al di là delle persistenti incertezze sulla natura permanente o meno dello stesso<sup>37</sup>, dal punto di vista dell'ente incolpato rileverebbe la mancata inclusione di tale ipotesi nel catalogo dell'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001.

In conclusione, la linea interpretativa seguita dalla Suprema Corte appare pienamente condivisibile per quanto attiene alla lettura dell'art. 2 d.lgs. 231/2001, mentre non persuade del tutto l'iter logico-argomentativo della motivazione con riferimento all'individuazione del momento consumativo dei reati ambientali contestati.

---

<sup>36</sup> C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 138 ss.

<sup>37</sup> Sul punto cfr. C. BRAY, [Sulla configurabilità dell'abbandono di rifiuti: soggetto attivo e momento consumativo del reato \(istantaneo o permanente?\)](#), in *questa Rivista*, 10 aprile 2015; V. PAONE, [Il reato di deposito incontrollato di rifiuti \(art. 256, 2° comma, d.lgs. n. 152/06\) è un reato permanente?](#), in *questa Rivista*, 16 luglio 2015.